



Lì, 04 novembre 2020

Con riferimento al DPCM di ieri notte 3 novembre, inerente le misure urgenti a difesa dal virus COVID-19, che è stato appena pubblicato sul sito del Governo, completo di 25 allegati per oltre 300 pagine, Vi informiamo che entrambe le attività del gommista, ovvero sia lavoro professionale/artigianale e commercio al dettaglio di pneumatici rientrano tra quelle che potranno proseguire anche nelle zone considerate a più alto rischio.

Infatti, per quanto attiene al lavoro professionale/artigianale lo stesso rientra a pieno titolo tra le attività produttive che, almeno per il momento, non sono soggette a restrizioni (vedi art.4) dando per scontato il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.


Quanto al commercio al dettaglio le attività ammesse nelle zone a più alto rischio sono quelle listate nell'allegato 23 del suddetto DPCM (vedi art.3 comma 4b), dove, a pagina 197, è espressamente compresa l'attività di "commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori".

Pertanto si ribadisce la possibilità di esercitare l'attività del gommista in tutto il Paese a prescindere dalla ubicazione regionale del punto vendita.

Ci riserviamo di ritornare sul tema per eventuali ulteriori altre necessità dopo un'analisi attenta del corposo documento.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi.

Il Segretario Generale
Renzo Servadei



Il Direttore
Fabio Bertolotti



Caption:

Description:

Dimensions: 739 x 804

aperture: 0

credit:

camera:

caption:

created_timestamp: 0

copyright:

focal_length: 0

iso: 0

shutter_speed: 0

title:

orientation: 0

keywords: Array